



Camera Penale Militare

www.camerapenalemilitare.it

La Camera Penale Militare, rilevato che:

al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dalla pandemia in corso, il Governo ha adottato più provvedimenti provvisori con forza di legge;

. in particolare, con decreto legge n. 9/2020, ha introdotto misure concernenti le attività giurisdizionali, fra le altre il rinvio d'ufficio delle udienze, con alcune eccezioni, nonché la sospensione dei termini per il compimento di attività processuali. Ciò ha fatto con riguardo agli uffici giudiziari insistenti in alcune regioni e comuni d'Italia;

. successivamente, con il decreto-legge n. 11/2020 ha introdotto disposizioni generali relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria in tutto il territorio nazionale, facendo salve quelle di cui al precedente decreto numero 9/2020;

infine, con il decreto-legge n. 18/2020 ha strutturato un articolato intervento normativo.

Considerato che:

. la disciplina dettata nei citati provvedimenti d'urgenza è intrinsecamente provvisoria e soggetta a mutamenti nel corso dell'iter di approvazione da parte delle Camere;

allo stato, la citata disciplina d'urgenza contiene il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali fatta eccezione per quelle tassativamente indicate nel decreto-legge, nonché quelle per le quali è dichiarata l'urgenza nei casi previsti dalla legge;

i procedimenti non differibili nel settore penale sono quelli di cui all'articolo 83, comma 3, lettera B) e C) del D.L. n. 18/2020;

. l'inclusione di tutte le ipotesi sopra indicate tra quelle a trattazione obbligatoria in caso di richiesta dell'interessato o del difensore appare coerente con i principi generali del giusto processo;

. la sospensione dei termini nei procedimenti rinviati d'ufficio e su disposizione del dirigente, nel settore penale, D.L. 18/2020, comma 2, dell'articolo 83, è automatica, per legge, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e riguarda qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;



Camera Penale Militare

www.camerapenalemilitare.it

secondo una interpretazione costituzionalmente orientata si dovrebbero ritenere esclusi dalla sospensione i termini previsti per l'adozione di tutti gli atti funzionali alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Ritiene che:

in sede di conversione e per la durata della fase di emergenza, il legislatore dovrebbe specificare le condizioni di utilizzazione in sede penale della trasmissione per via telematica degli atti, delle richieste, dei provvedimenti assunti, per due considerazioni: la prima, che l'estensione al settore penale delle disposizioni valevoli per il settore civile richiamate al comma 11 dell'articolo 83 del citato decreto-legge è bisognevole di una adeguata calibratura, anche in relazione ai profili di cybersecurity che sono totalmente ignorati; la seconda, che i protocolli in essere non paiono sorretti da un solido fondamento legislativo, pur mostrando una intrinseca utilità nella strutturazione e gestione dei procedimenti penali.

Condivide:

le misure prudenziali assunte a tutela della salute di tutti gli operatori in sede giudiziaria per questa fase e per la fase successiva, quella dal 16 aprile al 30 giugno, auspicando che i dirigenti interpretino l'obbligo di sentire l'autorità sanitaria regionale e il consiglio dell'ordine degli avvocati nel senso di un bilanciamento atto a rendere le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari equilibrate e attente alla salute e agli obblighi professionali dei giudici e degli avvocati. Tale bilanciamento deve riguardare le possibili misure organizzative, indicate anche dal CSM e consistenti nelle seguenti pratiche:

- restrizioni degli accessi al pubblico;
- limitazioni dell'orario di apertura degli uffici
- regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, curando che gli utenti siano scaglionati con convocazioni ad orari fissi;
- linee guida vincolanti per la fissazione della trattazione delle udienze;
- celebrazione delle udienze a porte chiuse;
- rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno;
- celebrazione dell'udienza figurata mediante scambio documentale e deposito del provvedimento fuori udienza.



Camera Penale Militare

www.camerapenalemilitare.it

Chiede:

- che l'udienza da remoto ,non possa essere più utilizzata cessata l'emergenza
- che il Direttore Generale S.I.A., senta il C.N.F. sulle modalità di protezione di tutte le procedure remotizzate, acquisendo il parere vincolante delle autorità preposte alla salvaguardia dell'integrità dei dati trattati nelle procedure telematiche e rifiutando che la trasposizione su base elettronica di fasi del processo possa essere utilizzata ai fini della profilazione a fini economici o, peggio, lesivi dell'integrità delle persone, di tutti coloro che vi partecipano;

Infine, la Camera Penale Militare:

. **lamenta** la totale assenza nelle disposizioni emanate di una sezione ad hoc per la disciplina in emergenza dei procedimenti davanti ai Tribunali Militari;

. **richiede con forza** il rispetto di un principio costituzionale mai revocato indubbio per il quale "la giurisdizione militare in tempo di pace non è riconducibile alla giurisdizione ordinaria";

. **auspica**, in subordine alla personalizzazione legislativa degli interventi emergenziali ed organizzativi da definire in sede di conversione del Decreto-Legge, che a regime le preannunziate modificazioni dei procedimenti giudiziari, in qualche modo preceduti sperimentalmente nell'emergenza sanitaria in atto, siano, per la giurisdizione militare, fatti oggetto di tutte le necessarie cautele, aggiuntive a quelle ordinarie, con riguardo ai profili di riservatezza e segretezza degli affari concernenti la difesa del Paese, che è principio costituzionale.

Roma, lì 01.04.2020

Il Direttivo

della Camera Penale Militare